



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 79 Del 13-10-2022

**Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022
2024 - ART. 6, D.L. N. 80/2021 .**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tredici** del mese di **ottobre** alle ore **11:30**, presso la sede legale di Riva del Po, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano i signori:

ZAMBONI ANDREA	Sindaco	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Vice Sindaco	Presente
BRANDALESI SILVIA	Assessore	Presente
POZZATI MARCO	Assessore	Presente
TRAPELLA ANNA CINZIA	Assessore	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. il Segretario Comunale Dott.ssa Iannetta Vanessa, anche con funzioni di verbalizzante

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Dott. ZAMBONI ANDREA che accertato il numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6, cc. 1-4, **D.L. 9 giugno 2021, n. 80**, dispone:

- "1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
 - gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
 - la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
 - compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
 - gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
 - l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
 - le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
 - le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante

gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.";

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *"5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo"*;
- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *"6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti"*;
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: *"6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *"7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"*;
- l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *"8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblies dei sindaci o delle Conferenze metropolitane"*.

Preso atto che:

- il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"* (D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81);
- il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica

Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (DM 30 giugno 2022, n. 132);

Rilevato che il suindicato **D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81** recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, c. 3, che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021."*;
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;
- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione (**DM 30 giugno 2022, n. 132**) concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto (DM n. 132/2022) dispone:

- all'art. 2, c. 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *"Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."*
- all'art. 7, c. 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*

- all'art. 8, c. 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
- all'art. 8, c. 3, che *"In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione"*;
- all'art. 9, che *"Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane."*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è il 30 giugno 2022;
- ai sensi all'art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che il decreto del 28 luglio 2022, il Ministro dell'Interno ha prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 agosto p.v. facendo slittare al 31 dicembre p.v. (120 giorni successivi) il termine per l'approvazione del PIAO, in base all'articolo 8 comma 3 del sopra indicato DM;

Dato atto che il Comune di Riva del Po, alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti;

Dato atto, inoltre, che:

- il Comune di Riva del Po è stato istituito con legge regionale n° 17 del 05.12.2018, a far data dal 01.01.2019, per fusione dei contermini comuni di Berra e Ro;
- con atto rep. n.66385 del 01/12/2009 del notaio Trevisani Felice è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" a cui i comuni aderenti, tra cui gli ex comuni di Berra e Ro, hanno conferito i seguenti servizi/funzioni:
 - Gestione unificata servizi informativi S.I.A. (Sistemi informatici associati);
 - Gestione del personale;
 - Protezione Civile ;
 - Polizia Municipale;
 - Gestione del Territorio (Urbanistica SUEI (Sue+Suap) SIT);
 - Settore Servizi Sociali ;

- Centrale Unica di Committenza;
- Coordinamento pedagogico Nidi e Materne 0-6 anni;
- Assistenza scolastica e formativa alunni disabili;
- Edilizia Residenziale Pubblica;
- Nucleo di Valutazione;
- Comitato Unico di Garanzia;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio comunale n. 65 in data 29/12/2021 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la delibera di Consiglio comunale n. 66 in data 29/12/2021 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la delibera di Giunta comunale n. 1 in data 05/01/2022 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024;

Considerato che il Comune di Riva del Po ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, i quali, ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 16/12/2021 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge;
- Piano Performance 2022-2024 approvato con la delibera di Giunta Comunale n.4 del 27/01/2022 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge;
- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/04/2022 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano triennale delle azioni positive approvato con deliberazione n. 6 del 14/02/2022 dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

Dato atto che:

- l'Unione Terre e Fiumi, cui è stata trasferita la funzione di gestione del personale, ad oggi, non ha ancora avviato la procedura per l'approvazione del Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 18-11-2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le LINEE GUIDA PER L'ACCESSO 1. AL LAVORO IN MODALITA' AGILE - DPCM 8 OTTOBRE 2021;

Preso atto che, per quanto sopra indicato, il Comune di Riva del Po ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni normative relative ai documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro approvazione;

Ritenuto che, in applicazione del principio tempus regit actum, i piani che gli enti hanno approvato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 devono ritenersi correttamente adottati nella vigenza della normativa operante fino a quel momento;

Rilevato, altresì, che la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, con specifico parere (n. 506) sul sopra richiamato schema di decreto del Presidente della Repubblica, non ha ritenuto il Piao come un adempimento formale aggiuntivo rispetto ai precedenti piani;

Considerato che, al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è già dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, si ritiene comunque di dare attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, divenute efficaci, in data 27 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Richiamata la propria precedente deliberazione di G.C. n. 4 del 21/01/21 con la quale è stata aggiornata la vigente struttura organizzativa del Comune;

Visti i decreti del Sindaco con cui sono stati nominati i Responsabili di Settore;

Richiamato il sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione Terre e Fiumi n. 15 del 24/04/2019 e ss.mm.

Evidenziato, altresì, che con circolare n. 2/2022 emanata l'11 ottobre 2022 (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12865 in data 12/10/2022), il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO inerenti, in particolare, alle modalità per il caricamento e la pubblicazione del Piano, precisando che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al citato articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, le Amministrazioni devono trasmettere tempestivamente il proprio documento di programmazione al Dipartimento della Funzione Pubblica utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell'Area riservata del Portale PIAO;

Preso atto che nella sopra indicata circolare viene anche richiesto alle pubbliche amministrazioni di individuare, all'interno della propria struttura, un referente che, una volta accreditato, dovrà provvedere ai prescritti adempimenti sul portale stesso;

Ritenuto di individuare il Segretario Comunale quale Referente del Comune di Riva del Po al fine del caricamento del Piao, nonché del caricamento degli altri dati che verranno richiesti dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del citato "Portale PIAO";

Visti:

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità e, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- di approvare, per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Comune di Riva del Po, avente carattere ricognitorio contenente i piani legittimamente approvati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81, che, allegato alla presente deliberazione con la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- di individuare il Segretario Comunale quale Referente del Comune di Riva del Po al fine del caricamento del Piao, nonché del caricamento degli altri dati che verranno richiesti dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del citato "Portale PIAO";
- Di formulare atto di indirizzo nei confronti del Responsabile AAGG e Ufficio Segreteria al fine di provvedere:
 - o alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
 - o di supportare il Segretario Comunale per il caricamento del Piao (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) , nonché del caricamento degli altri dati che verranno richiesti dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del "Portale PIAO".

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere entro i prescritti termini, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 12-10-22 Il Responsabile del servizio Iannetta Vanessa
---	---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Dott. ZAMBONI ANDREA

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Iannetta Vanessa